

**Allegato "A" all'atto raccolta n. 11310**  
**Paralleli - Istituto mediterraneo del Nord Ovest**

**TITOLO I - DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

Art. 1  
(Fondamento)

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata «Paralleli - Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest», siglabile «PARALLELI».

Art. 2  
(Sede legale)

L'Associazione ha sede in Via La Salle 17 a Torino, il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di cambiare sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dei soci. L'Associazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3  
(Oggetto)

L'Associazione si propone di contribuire al rilancio ed allo sviluppo della cooperazione euro-mediterranea in campo politico, economico, sociale e culturale, in conformità ai contenuti del c.d. Processo di Barcellona, quale sviluppato in particolare nelle istituzioni e nelle attività della Unione per il Mediterraneo. In coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nella Carta Istitutiva, l'Associazione intende in particolare partecipare alla costruzione di uno spazio euro-mediterraneo di pace, democrazia e prosperità attraverso la valorizzazione del ruolo della società civile ed in stretta cooperazione con il sistema delle istituzioni e degli enti territoriali.

L'Associazione assegna un valore strategico al processo di integrazione territoriale, economico e sociale della vasta area euro-mediterranea coperta dall'Unione per il Mediterraneo. Il Piemonte e il Nord Ovest ne sono geograficamente e sotto altri profili zona centrale e nodo strategico. L'Associazione intende

valorizzare questo potenziale.

Nell'ambito dei propri scopi l'Associazione può svolgere le attività previste dal presente Statuto, nonché le altre direttamente connesse a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse

L'Associazione può promuovere, sostenere e realizzare convegni, conferenze, gruppi di studio, mostre e quant'altro necessario o utile ai fini statutari.

Può promuovere e realizzare ricerche, studi e pubblicazioni, anche tramite l'indizione di concorsi per l'assegnazione di borse di studio e premi, realizzare e gestire una o più biblioteche specialistiche, nonché svolgere attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

Può realizzare attività di promozione dello sviluppo regionale e locale, di salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e culturali del Mediterraneo, favorendo la cooperazione tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati.

Può svolgere attività di supporto e consulenza alle amministrazioni pubbliche.

L'Associazione nell'espletamento delle proprie attività opera in sinergia con gli altri istituti ed enti a livello nazionale ed internazionale aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa ed accordi di cooperazione, ovvero partecipando ai predetti enti.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di personale proprio, nonché utilizzare l'organizzazione ed il personale degli Enti Soci, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero avvalersi delle prestazioni di professionisti o di altre organizzazioni, stipulando apposite convenzioni.

#### Art. 4

##### (Fondo comune)

Il fondo comune iniziale dell'Associazione è di euro 20.000,00. Il fondo comune è costituito dai contributi dei Soci, nonché dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi compresi eventuali lasciti, donazioni, elargizioni, contributi e finanziamenti, occasionali o periodici, da parte di enti pubblici e soggetti privati, nei limiti consentiti dalla legge, nonché dagli avanzi di gestione.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone ordinariamente della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea, nonché dei redditi derivanti dal proprio patrimonio e degli eventuali introiti realizzati nello svolgimento

della propria attività.

Volontariamente, i Soci possono effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, in conformità alle leggi vigenti. Il fondo comune è disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare la sua adeguatezza alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall'Associazione. Non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo comune iniziale.

## **TITOLO II - DEI SOCI**

### **Art. 5**

(Rapporto associativo)

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. Non è ammessa una partecipazione temporanea alla vita associativa .

### **Art. 6**

(Soci)

Sono Soci Fondatori: Associazione per l'incontro delle Culture in Europa - APICE; Centro d'Iniziativa per l'Europa del Piemonte - CIE Piemonte; Centro Piemontese di Studi Africani - CSA; Fondazione Fitzcarraldo; Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione - FIERI; Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione - SITI.

Possono acquisire la qualità di Soci Ordinari *enti* pubblici o privati, che condividono le finalità dell'Associazione, inoltrando domanda di ammissione per iscritto al Consiglio di Amministrazione, recante i propri dati completi, ivi compresa l'indicazione delle proprie finalità istituzionali o statutarie, nonché la dichiarazione di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni già adottate dai Soci e dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la regolarità formale della domanda, propone all'Assemblea l'ammissione del nuovo Socio Ordinario. L'Assemblea non è tenuta ad esplicitare le motivazioni dell'eventuale diniego di ammissione.

### **Art. 7**

(Obblighi dei Soci)

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione le quote

associative annualmente stabilite dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il pagamento della quota associativa avvenga con l'erogazione di servizi, ovvero con l'uso o il conferimento di beni, da parte del Socio.

Art. 8  
(Diritti dei Soci)

I Soci esercitano i diritti per essi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Ogni Socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di partecipare alle attività associative in conformità al presente Statuto, ivi compresa la potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea.

Art. 9  
(Recesso ed esclusione dei Soci)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, o decadenza, dall'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata A.R. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Costituiscono cause di esclusione del Socio, oltre a quelle previste dalla legge, la grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, o delle decisioni degli organi dell'Associazione, lo svolgimento di attività contrarie alle finalità o agli interessi dell'Associazione, o comunque l'aver arrecato un grave danno morale o materiale all'Associazione.

Previa contestazione degli addebiti, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, non computandosi il Socio che può essere escluso, nonché è comunicata al Socio escluso a mezzo raccomandata A.R. ed ha effetto dalla data della ricezione.

Costituisce causa di decadenza del Socio il ritardo di oltre un anno nel pagamento anche di una sola annualità della quota associativa dovuta all'Associazione, decorso inutilmente il termine, non inferiore a trenta giorni, indicato nella diffida del Consiglio di Amministrazione ad eseguire il pagamento.

Resta fermo l'adempimento da parte del Socio receduto, decaduto, o escluso, delle obbligazioni maturate verso l'Associazione.

Art. 10

(Domicilio dei Soci nei rapporti con l'Associazione)

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con l'Associazione, s'intende quello risultante dal libro dei Soci (indirizzo, fax, e-mail).

Art. 11

(Rapporti convenzionali)

Possono dare il proprio sostegno all'Associazione organizzazioni ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, attraverso contribuzioni "una tantum" o periodiche, anche sulla base di apposite convenzioni.

Per apporti o contributi significativi all'attività dell'Associazione l'Assemblea dei soci può attribuire a determinati sostenitori il titolo di "Soci Onorari", che non attribuisce la qualità di Socio né i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

### **TITOLO III - DELLA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 12

(Organi)

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Associazione, il Comitato di Gestione ove nominato, il Revisore dei conti.

Art. 13

(Diritto d'intervento e di voto in Assemblea)

L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i Soci che alla data della stessa risultano regolarmente iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, o loro delegati con atto scritto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto eguale.

Art. 14

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea determina le linee generali di attività dell'Associazione. Approva i bilanci annuali, consuntivo e

preventivo, nonché determina la misura della quota associativa annuale a carico dei Soci, in tutti i casi su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione, degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti, nonché la determinazione delle loro eventuali indennità, osservati limiti di legge.

L'Assemblea delibera sulle modificazioni al presente Statuto, nonché sugli altri oggetti indicati dalle leggi e dal presente Statuto.

#### Art. 15

##### (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta motivata richiesta dal Revisore dei conti o da almeno un decimo degli associati.

Ogni convocazione avviene mediante avviso indicante l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nella sede dell'Associazione o altrove purché in Italia. L'avviso è trasmesso, con qualsiasi mezzo, anche telematico o informatico, che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello della seduta, a tutti gli iscritti nel libro dei Soci, al domicilio ivi indicato.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi componenti, sia intervenuta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, nonché il Revisore dei conti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 16

##### (Funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona scelta dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui designato o da un notaio.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze indicate dalla legge, salvo maggioranze speciali previste dal presente Statuto.

Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della

maggioranza dei componenti per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente Statuto.

Art. 17

(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, non inferiore a 5 e non superiore a 11, preventivamente stabilito dall'Assemblea che procede alla nomina, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i compiti ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a conseguire gli scopi sociali, salvo quelli che la legge o il presente Statuto riservano ad altri organi dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un Comitato di gestione composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero al Presidente dell'Associazione, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, osservati i limiti dell'art. 2381, comma 4, cod. civ., e gli altri limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Art. 19

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede dell'Associazione dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei suoi membri, non computandosi il Presidente, o dal Revisore dei conti. Ogni convocazione avviene mediante avviso da inviarsi a tutti i Consiglieri ed al Revisore dei conti, con qualsiasi mezzo, anche telematico o informatico, che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, ovvero ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente,

o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano in età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale, abbiano la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione, nonché sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente che il Segretario da questi designato, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 20

##### (Nomina e funzioni del Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea, con separata votazione assunta prima della nomina del Vice Presidente e dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione. Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione, nonché esercita le altre competenze attribuite all'organo presidenziale dal presente Statuto.

Il Presidente può nominare, anche al di fuori del seno del Consiglio di Amministrazione, un Direttore generale, determinandone il compenso. Al Direttore generale spetta l'amministrazione interna dell'Associazione e l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi della stessa. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, nonché al Direttore Generale, una o più delle proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, osservati i limiti di legge. Può sempre impartire direttive ai delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere oggetto di delega ai sensi del presente comma le attribuzioni delegate al Presidente dal Consiglio di Amministrazione, né quelle indicate al comma successivo del

presente articolo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare, sotto la propria responsabilità, i poteri del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di convocare non appena possibile il Consiglio per la necessaria ratifica, che a pena di decadenza deve intervenire entro sessanta giorni dal compimento dell'atto, fermi restando gli effetti giuridici dell'atto non ratificato che si producano verso i terzi ai sensi delle norme vigenti.

#### Art. 21

(Nomina e funzioni del Vice Presidente)

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, con separata votazione assunta dopo la nomina di quest'ultimo e prima della nomina dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché esercita le altre funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

### Capo V

#### Il Comitato d'indirizzo

#### Art. 22

(Composizione, nomina e funzioni)

Il Comitato d'indirizzo si compone del numero di membri determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, scelti tra esponenti del mondo politico-istituzionale, culturale, o scientifico.

Può essere sentito in merito ad ogni materia ad esso sottoposta dagli organi dell'Istituto.

#### Art. 23

(Il Revisori dei conti)

Il Revisore dei conti è nominato per *un triennio* ed è rieleggibile. Il Revisore dei conti esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.

Presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione

dell'Associazione il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

#### **TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

##### Art. 24

(Esercizio sociale)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con obbligo di approvare il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei Soci.

##### Art. 25

(Utili o avanzi di gestione)

Gli utili o avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

##### Art. 26

(Durata e scioglimento)

La durata dell'Associazione è stabilita sino a tutto l'anno 2050. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

L'Associazione si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge.

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri e le attribuzioni.

L'eventuale patrimonio netto dell'Associazione risultante dalla liquidazione è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### Art. 27

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge.

In originale firmato:

Giancarlo Chevallard

Umberto Romano notaio.